

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4559 del 15/09/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAC SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di taglio e commercio tubi sito Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4705 del 15/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAC SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di taglio e commercio tubi sito Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 1.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 11/05/2021, acquisita al Prot. Com.le 50752 e da Arpae al PG/2021/74990 del 12/05/2021, da **PAC SRL**

nella persona di Delli Ponti Italo, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 1, per lo **stabilimento di taglio e commercio tubi sito in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 1**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Forlì, come previsto al comma 3 dell'art. 269 del Decreto, con Atto Prot. Com.le 52890 del 17/05/2021, acquisito al PG/2021/ 77656, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Dato atto che in data 07/06/2021 il SUAP del Comune di Forlì con nota Prot. Com.le 60911, acquisita da Arpae al PG/2021/88968, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

Visto che in data 28/06/2021 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 69459 e da Arpae al PG/2021/101459;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 10/09/2021, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha dato anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla Osta Acustico: Atto Prot. Com.le 95408 del 14/09/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/141277, a firma del Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **PAC SRL** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PAC SRL** (C.F./P.IVA 04425950401), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì Via Secondo Casadei n. 1, **per lo stabilimento di taglio e commercio tubi sito in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 1.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **nulla osta acustico**, ai sensi dell'art. 8 co.6 della L.447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì con nota prot. n. 52890 del 17/05/2021 acquisita al protocollo PG/2021/77656, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2021/89941 del 08/06/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2021/94567 del 16/06/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2021/131004 del 24/08/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione di refusi):

“EMISSIONE E01 TAGLIO AL PLASMA LASER - Al punto di emissione E01 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di taglio del tubo in acciaio inox con una macchina laser individuata come TM11 dotata di filtro a maniche posto all'interno del capannone. L'attività di taglio plasma è compresa nell'elenco dei Criteri CRIAER, al punto 4.13.16. Le sostanze inquinanti previste dal presente punto sono polveri (valore limite 10 mg/Nmc), ossidi di azoto espressi come NO₂ (valore limite 20 mg/Nmc) e monossido di carbonio (valore limite 5 mg/Nmc) Tale attività è compresa anche nell'allegato 4 punto 4.31 della DGR 2236/09 e s.m.i. dove si fissa il valore limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc. Si rileva che l'impianto di abbattimento proposto ha le caratteristiche indicate nell'Allegato 3 della dei Criteri CRIAER.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.01 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri CRIAER.

L'azienda ha presentato la valutazione del raggiungimento della soglia di rilevanza in relazione al taglio di tubi in acciaio inox ferritico e austenitico.

La valutazione delle volumetrie sottoposte a taglio laser, tenendo conto delle composizioni dell'acciaio in quanto a Cr e Ni (sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i)), non evidenzia il superamento della soglia di rilevanza e non risultano applicabili i limiti di emissione espressi come Cr VI + Ni.

Questa valutazione vale esclusivamente per le condizioni di lavoro (velocità, ore, spessore di taglio e

composizione materiale tagliato) ed ogni variazione peggiorativa dovrebbe essere di nuovo valutata stante un divario non particolarmente elevato tra soglia calcolata e limite di cui alla tabella del Dlgs 152/06 e smi. Pertanto le condizioni presentate si considerano le peggiori raggiungibili dall'azienda. Quindi si confermano gli stessi limiti e le seguenti prescrizioni come sotto riportati.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E01	
Portata massima	3.000 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	16 h/g
Sezione	0,19 mq
Impianto di abbattimento	filtro a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta deve:

- provvedere alla messa a regime dell'emissione E1;
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuale".

Con nota prot. n. 90332 del 30/08/2021, acquisita al prot. di Arpae PG/2021/133971, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica Ambiente ha comunicato quanto di seguito riportato:

"In merito all'istanza in oggetto, in atti con PG 61542/2021 e successive integrazioni;

Consultati:

- la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione;
- le relative integrazioni;
- gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 29 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);

Verificato:

- Che l'area interessata dall'impianto, catastalmente individuata al Foglio n. 155, particella n.35, come da planimetrie allegate alla richiesta in oggetto, è urbanisticamente classificata negli strumenti di pianificazione comunale vigenti come zona produttiva di completamento (D) - Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;
- Che l'attività principale svolta dalla ditta richiedente riguarda il taglio e il commercio di semilavorati metallici (barre o tubi);

SI DICHIARA la conformità urbanistica del sito proposto per l'attività svolta dalla richiedente".

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro il termine dei 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che alla emissione E01 sarà installato un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

- l'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissione E01 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso, anche impliciti, sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2021 prot. n. 50752, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di taglio e commercio tubi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E01 – MACCHINA TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E01 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E01, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E01**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E01** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E01** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato **sulla emissione E01** così come richiesto al precedente punto 8.

IMPATTO ACUSTICO

(nulla-osta art. 8 co. 6 del L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA contenente la documentazione previsionale di impatto acustico redatto da Tecnico competente in acustica da cui si evince che:

- trattasi di attività svolta in periodo diurno (06.00-22.00) ma sono previste anche attività in periodo notturno: taglio laser e aspirazione con una frequenza massima di 10 giorni all'anno;
- le principali sorgenti sonore dell'attività sono:
 1. gruppo aspirante con potenza sonora di 64 Db(a) che origina il punto di emissione denominato E1;
 2. macchina taglio laser denominata T11
 3. rumore prodotto dall'attività interna alla ditta
 4. centrale trasformazione CT
 5. compressori esterni posti in apposito locale
 6. attività carico/scarico container rifiuti all'esterno
- dai rilievi effettuati l'attività non determina durante il periodo di attività, il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997;
- Visto il parere favorevole di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì, acquisito al Prot. Com.le 94780 del 13/9/2021;
- Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nella relazione presentata;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.